

Pagina iniziale>I tuoi diritti>Vittime di reato>Indennizzo>**Caso in cui la mia domanda debba essere esaminata in questo paese**
Caso in cui la mia domanda debba essere esaminata in questo paese

Spagna

Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?

Nel diritto spagnolo la normale procedura per chiedere il risarcimento delle lesioni o dei danni subiti prevede un procedimento penale, nel quale si stabiliscono le responsabilità civili contestualmente a quelle penali. Per tale ragione, il *Juzgado de Instrucción* (giudice istruttore) chiede alla parte lesa di manifestare la sua volontà di procedere con la domanda di risarcimento, dichiarando se opterà per l'esercizio in sede penale o se desidera riservarsi la facoltà di esercitare il suo diritto tramite una causa civile.

Qualora opti per la sede penale, la parte lesa può decidere di affidare l'esercizio della pretesa al pubblico ministero (come succede se non manifesta alcuna scelta) o di intervenire direttamente (per mezzo di un legale e del pubblico ministero).

Nel caso in cui decida di chiedere il risarcimento dei danni al di fuori del procedimento penale, la parte lesa dovrà intentare una causa civile, conformandosi alle norme procedurali del rito pertinente.

Nelle situazioni transfrontaliere, ad esempio quando un reato è commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la vittima, quest'ultima può esigere il risarcimento del danno da reato da parte di chi lo ha commesso, conformemente al diritto nazionale, dinanzi al tribunale penale che si occupa del caso.

Il diritto spagnolo prevede regimi di risarcimento specifici per i reati violenti, i reati a sfondo sessuale e i reati di terrorismo.

Per quale tipo di lesioni posso ottenere un risarcimento?

Per i reati violenti e i reati a sfondo sessuale commessi in Spagna, che hanno comportato un decesso, lesioni fisiche gravi o danni alla salute fisica o mentale, la Spagna dispone di un sistema di indennizzi per tale fattispecie di reati deliberati (intenzionali) e violenti. L'indennizzo è erogato anche a favore delle vittime di reati a sfondo sessuale, anche se non violenti.

In genere si ha diritto al sostegno finanziario previsto per legge se al momento del reato:

la vittima è un cittadino spagnolo o di un altro Stato membro dell'UE;

benché non sia un cittadino spagnolo o di un altro Stato membro dell'UE, la vittima ha la residenza abituale in Spagna;

la vittima è un cittadino di un altro Stato che garantisce ai cittadini spagnoli nel proprio territorio aiuti simili.

In caso di decesso, i requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza di cui sopra si applicano ai beneficiari, non al deceduto.

In caso di lesioni fisiche gravi o di danni gravi alla salute fisica o mentale, sono beneficiari le vittime dirette, ossia coloro che hanno subito il danno o la lesione.

Le lesioni per cui è garantito un indennizzo finanziario sono quelle che compromettono l'incolumità fisica o la salute fisica o mentale e che causano un'inabilità temporanea alla vittima per un periodo superiore ai sei mesi o un'invalidità permanente di almeno il 33%.

Per i reati di terrorismo, sono previste diverse tipologie di aiuti di Stato destinate alle vittime per fatti di terrorismo per risarcire i danni causati da questa fattispecie di reato. Deve sussistere un collegamento diretto tra l'attentato terroristico e il danno subito.

Possono essere risarciti i seguenti danni e le seguenti lesioni:

i danni biologici, sia fisici che mentali, nonché le spese per le cure mediche, le protesi e gli interventi chirurgici;

le spese sono erogate a favore dell'interessato soltanto se non sono coperte totalmente o in parte dal sistema di previdenza sociale pubblico o privato applicabile;

i danni materiali causati alle abitazioni delle persone fisiche o a stabilimenti commerciali e industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali;

i costi degli alloggi temporanei nel periodo dei lavori di riparazione nelle dimore abituali di persone fisiche;

i danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci, ad eccezione dei veicoli pubblici.

Con l'eccezione delle lesioni fisiche, il risarcimento per i suddetti danni sarà secondario a quello previsto per le stesse circostanze da altri organi pubblici o a quello derivante da contratti di assicurazione. In questi casi, il risarcimento corrisponderà alla differenza tra quanto erogato dalle suddette amministrazioni pubbliche o società assicurativa e la valutazione condotta a livello ufficiale.

L'importo del risarcimento sarà determinato in funzione del danno subito (gravità delle lesioni e tipo di disabilità causata, decesso, ecc.).

Altre forme di indennizzo:

per i percorsi di studio: laddove un attentato terroristico comporti lesioni personali particolarmente gravi per uno studente, i suoi genitori o tutori o laddove tali lesioni li rendano incapaci di esercitare la loro normale professione;

assistenza psicologica e psico-pedagogica immediata, per le vittime e la famiglia;

contributo straordinario ed eccezionale per mitigare le situazioni delle esigenze personali o familiari delle vittime che non possono accedere per niente o in modo significativamente carente agli aiuti ordinari.

Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima deceduta in seguito a un reato, o se sono una persona a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?

In caso di reati violenti e reati a sfondo sessuale che comportano il decesso della vittima, le vittime indirette possono essere beneficiari se, nel momento in cui è stato commesso il reato, la vittima era cittadino spagnolo o di un altro Stato membro dell'UE oppure, in caso contrario, era normalmente residente in Spagna o cittadino di un altro Stato che garantisce ai cittadini spagnoli nel proprio territorio simili aiuti.

Le vittime indirette che possono beneficiare dell'aiuto sono:

il coniuge del defunto, se non legalmente separato, oppure la persona che viveva con il defunto in modo permanente in una relazione analoga al matrimonio da almeno due anni prima del decesso, a meno che non avessero figli in comune, nel cui caso solo è sufficiente la coabitazione;

chiunque sia condannato per omicidio doloso in ognuna delle sue forme, in cui il deceduto è il coniuge o la persona con cui era stato o era correlato da un'analoga relazione stabile, è escluso dai beneficiari;

il figlio di una persona deceduta, che è stato finanziariamente a suo carico e ha vissuto nella stessa abitazione, presupponendo che i figli minorenni o gli adulti disabili siano finanziariamente dipendenti;

il genitore di una persona deceduta, che è stata finanziariamente a suo carico, purché non sia nessuno che si trovi nelle situazioni descritte in precedenza;

anche i genitori di minori deceduti quale conseguenza diretta del reato sono considerati vittime indirette ai fini dell'aiuto finanziario previsto dalla normativa spagnola.

In caso di decesso di un minore o di una persona disabile quale conseguenza diretta del reato, i genitori o i tutori del minore o disabile avranno diritto soltanto a un indennizzo per le spese funerarie sostenute effettivamente, sino al limite fissato dalla legge.

In caso di reati a sfondo sessuale che abbiano causato danni alla salute mentale della vittima, l'importo degli aiuti coprirà i costi della cura terapeutica scelta liberamente dalla vittima, fino a un importo massimo stabilito dalla legge.

In caso di reati di terrorismo, laddove abbiano causato il decesso della vittima diretta, possono beneficiare degli aiuti:

il coniuge del defunto;

il partner non coniugato con cui la persona deceduta aveva vissuto per almeno due anni;

il partner non coniugato con cui la persona deceduta aveva figli;

i genitori della persona deceduta qualora fossero a suo carico; in mancanza di genitori e in questo ordine, nipoti, fratelli o sorelle e nonni del deceduto, che erano a suo carico;

se non esiste nessuna delle suddette persone, i figli e, in caso non ve ne siano, i genitori non finanziariamente a carico del defunto.

Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima che è sopravvissuta, o se sono a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento in questo caso?

In caso di reato violento o a sfondo sessuale che abbia causato serie lesioni fisiche alla vittima o un grave danno alla sua salute fisica o mentale, solo le vittime dirette hanno diritto al risarcimento, ossia coloro che hanno subito le lesioni o il danno. Le vittime indirette possono essere beneficiarie degli aiuti solo in caso di decesso di una vittima diretta, nei casi previsti dalla legge e a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge.

In caso di reati di terrorismo, si considerano beneficiari dei diritti e delle prestazioni previste dalla legge:

le persone decedute o coloro che hanno subito un danno fisico e/o mentale in seguito all'attentato terroristico;

le persone che hanno subito danni materiali, se non sono considerate vittime di attentati terroristici o beneficiarie di indennizzi, prestazioni o risarcimenti percepiti per un'altra ragione;

le persone che, in caso di decesso della vittima nonché alle condizioni e nell'ordine di preferenza stabilito dalla legge, possono beneficiare di aiuti o diritti per legami di parentela (membri della famiglia), convivenza o una relazione di dipendenza con il defunto;

le persone che adducano prove di minacce o atti di coercizione diretti e ripetuti da parte di un'organizzazione terroristica;

le persone ferite che abbiano subito diversi gradi di lesioni disabilitanti, sino al secondo grado di consanguineità;

le persone che siano state oggetto di attentati terroristici ma non abbiano subito danni hanno diritto a medaglie e onori, ma non a un indennizzo finanziario.

Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell'UE?

In caso di reati violenti o di reati a sfondo sessuale

Sì, se lo Stato di cui la vittima è cittadino garantisce aiuti analoghi agli spagnoli nel proprio territorio. Tale pratica di riconoscimento, in cui è fatto riferimento alla legislazione applicabile dello Stato di cui la vittima è cittadino, deve essere dimostrata e integrata ai documenti da allegare nella domanda di aiuto definitivo, ad esempio, per inabilità temporanea o lesioni invalidanti. L'amministrazione spagnola verificherà il contenuto e la validità del diritto straniero cui è fatto riferimento e determinerà se possa essere applicato ad ogni singolo caso.

In caso di reati di terrorismo, affinché sia possibile applicare il regime di aiuti, prestazioni o risarcimenti previsto dalla legislazione spagnola, l'attentato terroristico deve essere stato commesso nel territorio spagnolo o nell'area di competenza giurisdizionale spagnola dopo il 1° gennaio 1960.

Una vittima che subisca le conseguenze di un attentato terroristico commesso nel territorio spagnolo o nell'area di competenza giurisdizionale spagnola dopo il 1° gennaio 1960 ha diritto ad accedere agli aiuti previsti dalla legge, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Il sistema di aiuti previsto dalla legislazione spagnola si applica anche nei seguenti casi:

cittadini spagnoli vittime all'estero di gruppi che operano solitamente in Spagna o di azioni terroristiche contro lo Stato spagnolo o gli interessi spagnoli;

vittime spagnole di attentati terroristici commessi al di fuori del territorio nazionale che non rientrano nel paragrafo precedente;

partecipanti alle operazioni di pace e di sicurezza appartenenti a contingenti spagnoli all'estero che sono stati oggetto di un attentato terroristico.

Posso chiedere un risarcimento a questo paese se vi vivo o se sono di qui (nel senso che questo è il mio paese di residenza o il paese di cui sono cittadino) anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell'UE? Posso procedere in questo modo invece di chiedere un risarcimento nel paese in cui è stato commesso il reato? In caso affermativo, a quali condizioni?

In caso di reati violenti e reati a sfondo sessuale, le disposizioni della legislazione spagnola si applicano ai procedimenti provvisori e definitivi per la determinazione e l'erogazione di aiuti alle vittime dirette e indirette di reati, in base a quanto previsto dalla legge, qualora il reato sia stato commesso in Spagna e la persona che chiede l'aiuto abbia la residenza abituale in un altro Stato membro dell'UE.

In questi casi, se la domanda di aiuti pubblici previsti dalla legislazione spagnola è effettuata mediante le autorità di assistenza dello Stato in cui il richiedente ha la residenza abituale, l'autorità decisionale in Spagna [ossia la *Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas* (direzione generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche) del *Ministerio de Hacienda y Función Pública* (ministero delle Finanze e dell'Amministrazione pubblica)] è tenuta a notificare al richiedente e all'autorità di assistenza:

il documento che attesta la domanda di indennizzo statale, l'autorità inquirente che si occupa del caso, il termine per istruire il caso e, se possibile, la data prevista entro la quale verrà presa la decisione;

la decisione di chiusura del caso.

Inoltre, in quanto organo decisionale, la direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche può essere coadiuvata dall'autorità di assistenza dello Stato in cui il richiedente l'indennizzo ha la dimora abituale per tenere un'audizione con il richiedente o con chiunque altra persona ritenga necessario sentire.

A tal fine, potrà essere chiesto all'autorità di assistenza di fornire quanto necessario all'autorità inquirente per condurre direttamente l'audizione, in particolare per via telefonica o tramite videoconferenza, con la persona da sentire, purché questa abbia dato il proprio accordo.

Per poter chiedere un risarcimento occorre prima aver denunciato il reato alla polizia?

Sì, in caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, anche se è possibile che le autorità competenti avviino un procedimento penale, di loro iniziativa, senza che sia necessario sporgere denuncia presso la polizia.

Come regola generale, la concessione dell'indennizzo è subordinata all'emissione di una sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono più esperibili altri mezzi di impugnazione. Mentre il procedimento penale è in corso, la legislazione prevede che siano erogati aiuti provvisori per affrontare le situazioni finanziarie precarie delle vittime di reato o dei loro beneficiari. Gli aiuti provvisori possono essere chiesti quando la vittima ha denunciato gli eventi alle autorità competenti o quando il procedimento penale è stato avviato dagli organismi competenti senza la necessità di sporgere denuncia.

Prima di presentare la richiesta occorre aspettare l'esito di eventuali indagini della polizia o del procedimento penale?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per presentare la domanda di aiuto finanziario occorre allegare una copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione, laddove si tratti di una sentenza, una sentenza *in absentia*, un'ordinanza di archiviazione del caso per decesso dell'imputato o una decisione di respingimento del caso.

In caso di **reati di terrorismo**, la condizione necessaria alla concessione degli aiuti e delle prestazioni previsti dalla legislazione spagnola è il fatto che alla vittima sia stato garantito l'accesso al risarcimento per responsabilità civile per gli atti in questione e le relative conseguenze, risarcibili in virtù di una sentenza contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione oppure che, nel caso in cui la sentenza non sia stata emessa, l'indagine giudiziaria al riguardo sia stata effettuata o il procedimento penale per i reati in questione sia stato avviato.

Si deve prima chiedere il risarcimento all'autore del reato – se è stato identificato?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per presentare la domanda di aiuto finanziario, occorre allegare copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione, laddove si tratti di una sentenza, una sentenza pronunciata in contumacia (*in absentia*), un'ordinanza di archiviazione del caso per decesso dell'imputato o una decisione di respingimento del caso.

Di conseguenza, se si intende presentare una domanda di aiuto finanziario, sarà necessario avviare un procedimento penale contro la persona accusata di essere responsabile del reato.

In caso di **reati di terrorismo**, una condizione essenziale per la concessione degli aiuti e delle prestazioni garantite dalla legislazione spagnola è che alla vittima sia stata data la possibilità di chiedere il risarcimento per responsabilità civile degli atti e le relative conseguenze risarcibili in virtù di una sentenza contro la quale non sono più esperibili ulteriori mezzi di impugnazione oppure, nel caso in cui la sentenza non sia stata formulata, che l'indagine giudiziaria al riguardo sia stata effettuata o il procedimento penale per i reati in questione sia stato avviato.

Pertanto, per chiedere gli aiuti e le prestazioni garantite dalla legge è necessario che il procedimento penale sia iniziato o per lo meno che l'indagine giudiziaria del caso sia stata svolta.

Ho diritto di chiedere il risarcimento anche se l'autore del reato non è stato identificato o condannato? In caso affermativo, quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, se l'autore del reato non è stato identificato, non sarà possibile presentare una domanda di risarcimento, poiché uno dei requisiti è una copia della sentenza contro il presunto autore del reato che chiuda il procedimento penale e contro la quale non siano più esperibili ulteriori mezzi di impugnazione. Se il procedimento penale deve ancora essere chiuso - ossia non è ancora stata emessa una sentenza che chiuda il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione - è possibile presentare domanda per un aiuto provvisorio, purché vi siano elementi attestanti la situazione finanziaria precaria della vittima o dei suoi beneficiari.

Qualora il presunto autore del reato non si presenti in tribunale, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la pertinente sentenza in contumacia (*in absentia*).

Tra i documenti da trasmettere con la domanda di aiuto temporaneo occorre inviare una relazione del procuratore in cui si dichiara l'esistenza di elementi di prova evidenti (*prima facie*) per ritenere che il decesso, le lesioni o il danno siano stati causati da un atto violento e deliberato (intenzionale).

In caso di **reati di terrorismo**, è possibile presentare domanda per gli aiuti e le prestazioni previste dalla legislazione spagnola laddove siano state effettuate le opportune indagini giuridiche oppure sia stato avviato il procedimento penale.

Esiste un termine entro il quale chiedere il risarcimento?

In caso di **reati violenti e a sfondo sessuale**, il termine per presentare una richiesta di risarcimento è in genere di un anno a partire da quando è stato commesso il reato.

In caso di **reati di terrorismo**, il termine per presentare le domande di risarcimento per lesioni personali o danni materiali è in genere di un anno dalla data in cui si è subita la lesione o il danno.

Quali perdite e spese copre il risarcimento?

a) per le vittime di reato

- Danni materiali

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, gli aiuti sono concessi in caso di **decesso, gravi lesioni fisiche gravi o danno grave alla salute fisica o mentale**.

Per **lesioni gravi** si intendono le lesioni che compromettono l'integrità fisica o la salute fisica o mentale e che comportano un'inabilità temporanea o permanente della persona che le ha subite.

Le lesioni fisiche o i danni alla salute fisica o mentale dovranno essere di gravità tale da comportare un'inabilità permanente o una situazione di inabilità temporanea di durata superiore ai sei mesi, in linea con la legislazione spagnola in materia di previdenza sociale. L'inabilità permanente deve essere di almeno il 33%.

In caso di **reati di terrorismo** gli aiuti ordinari coprono le seguenti circostanze:

decesso: lo Stato rimborsa ai beneficiari le spese della rimozione, delle esequie, della sepoltura o della cremazione delle persone decedute in seguito a un attentato terroristico, non coperte da una polizza assicurativa, fino a un importo massimo stabilito per legge.

In aggiunta, nei casi applicabili, i beneficiari hanno diritto a:

erogazione straordinaria di eventuali importi stabiliti da una sentenza non impugnabile in materia di responsabilità civile per danno fisico o psicologico causato dai fatti;

risarcimento per danni materiali;

aiuti per le cure mediche e ulteriore assistenza sanitaria e psicologica;

aiuti per gli studi;

aiuti per l'alloggio;

aiuti straordinari per situazioni di bisogno;

onorificenze conferite dal *Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo* (Ordine reale per il riconoscimento civile delle vittime del terrorismo).

Lesioni personali:

le persone che hanno subito **lesioni personali** hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per cure mediche, protesi e interventi chirurgici comportati dall'attentato terroristico, qualora ne sia dimostrata la necessità e non siano coperte da altri regimi di previdenza sociale pubblici o privati di cui sia beneficiario.

Si distinguono le seguenti situazioni:

invalidità grave;

invalidità permanente a svolgere qualsiasi professione;

invalidità permanente a svolgere la propria professione;

invalidità permanente parziale: per queste situazioni è previsto un risarcimento finanziario fisso.

In aggiunta, nei casi applicabili, i beneficiari hanno diritto a:

erogazione straordinaria di eventuali importi stabiliti da una sentenza non impugnabile in materia di responsabilità civile per danno fisico o psicologico causato dai fatti;

risarcimento per danni materiali;

aiuti per le cure mediche e ulteriore assistenza sanitaria e psicologica; aiuti per gli studi;

aiuti per l'alloggio;

aiuti straordinari per situazioni di bisogno;

onorificenze conferite dal *Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo* (Ordine reale per il riconoscimento civile delle vittime del terrorismo).

lesioni permanenti non invalidanti: in questo caso la copertura varia a seconda della valutazione del danno condotta in linea con il sistema istituito per le vittime di incidenti stradali, utilizzando la scala introdotta con l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sociale sull'importo del risarcimento per le lesioni permanenti, la mutilazione e la deformazione e per le lesioni non invalidanti causate da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

Per quanto riguarda la valutazione dell'indennizzo per gli effetti postumi, tra cui disabilità fisiche, intellettuali, sensoriali e biologiche, nonché i danni estetici dovuti alle lesioni, non curabili con il trattamento, il sistema istituito per le vittime degli incidenti stradali prevede, tra altri aspetti, la copertura delle spese di futuri trattamenti sanitari, protesi e servizi di riabilitazione a domicilio e in clinica nonché i costi dovuti alla perdita dell'indipendenza personale.

Contempla altresì un'eventuale inabilità temporanea causata alla vittima nel corso del trattamento sanitario, che gli impedisce di svolgere le attività professionali od ordinarie.

Analogamente, le vittime del terrorismo che hanno subito lesioni permanenti non invalidanti hanno diritto, ove applicabile, a:

erogazione straordinaria di eventuali importi stabiliti da una sentenza non impugnabile in materia di responsabilità civile per danno fisico o psicologico causato dai fatti;

risarcimento per danni materiali;

aiuti per le cure mediche e ulteriore assistenza sanitaria e psicologica;

esonero dalle tasse universitarie;

aiuti per l'alloggio;

aiuti straordinari per situazioni di bisogno;

onorificenze conferite dal *Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo* (Ordine reale per il riconoscimento civile delle vittime del terrorismo).

Inabilità temporanea: per le finalità in questione, una vittima è considerata in una situazione di inabilità temporanea qualora stia seguendo un trattamento sanitario e non possa svolgere le proprie attività professionali od ordinarie.

In aggiunta, nei casi opportuni, le vittime hanno diritto altresì a un aiuto supplementare erogato a favore delle persone che hanno subito un'invalidità permanente o lesioni permanenti non invalidanti, ad eccezione per gli aiuti per l'istruzione.

Rapimento: in questo caso l'indennizzo include un indennizzo finanziario fisso e un indennizzo per le lesioni personali causate alla vittima dal rapimento.

Allo stesso modo, i beneficiari possono ricevere un indennizzo per le lesioni personali causate dal rapimento, oltre ad altri tipi di aiuti, quali:

erogazione straordinaria di eventuali importi stabiliti da una sentenza non impugnabile in materia di responsabilità civile per danno fisico o psicologico causato dai fatti;

risarcimento per danni materiali;

aiuti per le cure mediche e ulteriore assistenza sanitaria e psicologica;

aiuti per l'alloggio;

aiuti straordinari per situazioni di bisogno;

onorificenze conferite dal *Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo* (Ordine reale per il riconoscimento civile delle vittime del terrorismo).

danni materiali: l'indennizzo erogato in questo caso è secondario rispetto a ogni altro aiuto garantito dalle autorità pubbliche o risultante da contratti di assicurazione ed è decurtato degli importi percepiti tramite tali aiuti.

I danni causati a beni pubblici non sono risarcibili.

I beneficiari hanno diritto a:

Risarcimento per danni all'abitazione:

per le **dimore abituali** di persone fisiche, laddove per “dimora abituale” si intende di norma l'edificio in cui risiede un individuo o un'unità familiare per almeno sei mesi all'anno, l'indennizzo può essere erogato per danni alla struttura, ai mobili o agli elettrodomestici, qualora sia necessario sostituirli per ripristinare le precedenti condizioni di abitabilità, ad eccezione di taluni beni;

per le **dimore non abituali**, l'indennizzo è pari al 50% del danno fino al limite per le abitazioni specificato dalla legislazione applicabile.

Alloggi temporanei:

se l'interessato è obbligato a lasciare provvisoriamente la propria abitazione durante i lavori di riparazione in seguito a un attentato terroristico, il ministero degli Interni può apportare un contributo per sostenere le spese relative all'alloggio temporaneo.

Indennizzo per danni a stabilimenti commerciali o industriali:

l'indennizzo copre il valore delle riparazioni necessarie per il ripristino delle attività negli stabilimenti, nonché dei mobili e dei macchinari danneggiati, fino ai limiti di risarcimento previsti dalla legislazione applicabile.

Risarcimento per danni a veicoli:

possono essere risarciti i danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci;

è essenziale che al momento dell'incidente, la polizza assicurativa obbligatoria del veicolo sia aggiornata, qualora la legislazione specifica richieda l'esistenza di tale assicurazione;

l'indennizzo coprirà le spese necessarie alla riparazione ed è possibile ottenere un aiuto qualora il veicolo venga distrutto;

aiuti per l'istruzione: gli aiuti per l'istruzione sono garantiti qualora, in seguito a attentato terroristico, uno studente, il vedovo o vedova, il partner non coniugato o i figli del deceduto oppure i genitori, fratelli/sorelle o tutori, subiscano lesioni tali da impedire loro di esercitare la loro normale professione, in linea con i requisiti previsti dalla legislazione applicabile.

La responsabilità per il risarcimento delle vittime di attentati terroristici è assunta dallo Stato, che in casi **eccezionali** verserà l'indennizzo corrispondente alla responsabilità civile per decesso o per danno fisico o morale, relativamente alle seguenti circostanze: decesso, invalidità grave, invalidità permanente a svolgere qualsiasi professione, invalidità permanente a svolgere la propria professione ordinaria, invalidità permanente parziale, lesioni permanenti non invalidanti e rapimento.

- Danni morali

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, che abbiano causato danni alla salute mentale della vittima (danno morale), l'importo degli aiuti coprirà i costi del trattamento terapeutico scelto liberamente dalla vittima, fino all'importo massimo stabilito dalla legge spagnola.

In caso di **reati di terrorismo**, per quanto concerne i danni morali, le vittime di attentati terroristici riceveranno l'assistenza psicologica e psichiatrica, immediata e gratuita, necessaria per rispondere alle loro esigenze di cura, se ritenuta clinicamente necessaria per una ripresa più rapida ed efficace.

L'aiuto è esteso alle stesse vittime dirette, a quelle minacciate, nonché alle loro famiglie o alle persone con cui convivono.

b) Diritti delle persone o familiari delle vittime

- Danni materiali

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, i genitori di un minore deceduto in seguito a un reato sono considerati beneficiari quali vittime indirette.

In questi casi, l'indennizzo si limita al risarcimento delle eventuali **spese funerarie** effettivamente sostenute dai genitori o tutori del minore deceduto, entro i limiti fissati dalla legislazione spagnola.

Sono ammissibili al risarcimento le spese riguardanti la veglia, la rimozione, la sepoltura o la cremazione.

In caso di **reati di terrorismo**, lo Stato si farà carico delle spese di **rimozione, esequie, sepoltura e/o cremazione** delle persone decedute in seguito a un attentato terroristico, non coperte da una polizza assicurativa, fino ai limiti fissati dalla legislazione applicabile.

- Danni morali:

dolore e sofferenze di familiari o beneficiari/indennizzo ai sopravvissuti in caso di decesso della vittima

In caso di **reati di terrorismo**, gli aiuti erogati per l'assistenza psicologica e psichiatrica delle vittime dirette di attentati terroristici è esteso altresì ai familiari e ai conviventi, suscettibili di subire conseguenze psicologiche dovute agli attentati terroristici, che si manifestano in un secondo momento: hanno diritto al rimborso dei costi delle cure psicologiche dietro prescrizione medica, fino a un limite fissato per un trattamento personalizzato.

Il risarcimento è versato in una volta sola o in rate mensili?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'importo dell'aiuto non può in genere superare l'indennizzo fissato dalla sentenza.

L'importo dell'aiuto è determinato applicando una serie di norme e non può superare l'importo fissato nella sentenza:

in caso di **inabilità temporanea**, dopo i primi sei mesi verrà erogato un importo equivalente al doppio dell'*Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples* (IPREM) (indicatore pubblico di redditi a effetti multipli) durante il periodo dell'invalidità, in rate mensili corrispondenti versate durante il periodo in questione. L'IPREM è un indice fissato ogni anno e utilizzato per stabilire l'importo di determinate prestazioni o la soglia per accedere a prestazioni, diritti o servizi pubblici.

In caso di **lesioni invalidanti**, l'importo massimo percepibile dipende dall'IPREM mensile alla data in cui la salute dell'interessato viene compromessa dalle lesioni o dai danni e dipenderà dal livello di invalidità:

in caso di **invalidità permanente parziale**: 40 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare la propria professione**: 60 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione**: 90 rate mensili;

in caso di **invalidità grave**: 130 rate mensili.

In caso di **decesso**, l'aiuto massimo percepibile è pari a 120 rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

L'importo dell'aiuto per le **spese funerarie** erogato a favore dei genitori o tutori di un minore o di un adulto disabile deceduto come conseguenza diretta di un reato copre i costi effettivamente sostenuti, fino a un massimo di cinque rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

L'erogazione dell'importo dell'aiuto garantito per le spese del trattamento terapeutico per i reati a sfondo sessuale che hanno causato danni alla salute mentale delle vittime sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

se la domanda di aiuto viene presentata prima dell'inizio del trattamento, può essere deciso il versamento di un importo pari a una rata mensile dell'IPREM.

Laddove l'importo non sia sufficiente a pagare il trattamento, le spese in eccesso possono essere rimborsate, su richiesta dell'interessato, con un pagamento unico o con pagamenti successivi fino alla fine del trattamento o, se del caso, fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito;

se la domanda di aiuto è presentata una volta iniziato il trattamento, il rimborso delle spese sostenute dall'interessato sarà corrisposto insieme a quello delle spese che dovranno essere sostenute per lo stesso fine, sino al termine del trattamento o, se del caso, fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito;

se alla presentazione della domanda il richiedente dimostra che il trattamento è terminato, l'aiuto sarà corrisposto in un'unica soluzione pari all'importo delle spese sostenute, fino all'importo massimo consentito. Qualora sia necessario riprendere il trattamento e l'importo massimo non sia stato raggiunto, sarà possibile procedere al pagamento delle nuove spese.

Prima che venga emessa la sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione, può essere concesso un **aiuto provvisorio**, a condizione vi sia una situazione economica precaria dimostrata della vittima o dei beneficiari. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione o con rate periodiche.

Nel caso dei **reati di terrorismo**:

in caso di decesso, l'indennizzo è erogato in un'unica soluzione in base agli importi stabiliti per legge.

Per le spese di rimozione, esequie, sepoltura o cremazione delle persone decedute in seguito a un attentato terroristico non coperte da una polizza assicurativa, l'indennizzo è versato in un'unica soluzione fino a un importo massimo stabilito per legge.

Nel caso delle lesioni personali: per **invalidità grave, invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione, invalidità permanente a esercitare la propria professione e invalidità permanente parziale**, l'aiuto è corrisposto in un versamento unico conforme agli importi stabiliti per legge.

Per il risarcimento delle **lesioni permanenti non invalidanti**, l'indennizzo è versato in un unico pagamento o in rate mensili, in base della scala prevista.

Per l'**inabilità temporanea** è fissato un limite di 18 rate per l'indennizzo.

Per il **rapimento**, oltre a un pagamento unico a titolo di risarcimento per il danno personale causato alla vittima dal rapimento, è versato un aiuto determinato in base al numero di giorni di sequestro, fino al limite fissato per l'invalidità permanente parziale.

In caso di danni materiali: l'indennizzo erogato in questo caso è secondario rispetto ad ogni altro aiuto garantito dalle autorità pubbliche o risultante da contratti di assicurazione ed è ridotto degli importi ricevuti mediante tali aiuti.

I danni causati a beni pubblici non sono risarcibili.

In generale, il risarcimento è erogato con un versamento unico degli importi specificati dalla legislazione applicabile, con l'eccezione dell'indennizzo per l'alloggio temporaneo. Questo ultimo è versato a scadenza mensile e l'importo dell'aiuto è calcolato su base giornaliera se la sistemazione è in una struttura alberghiera e su base mensile qualora sia un alloggio in affitto.

I beneficiari hanno diritto a:

Risarcimento per danni all'abitazione:

per le **dimore abituali** di persone fisiche, laddove per "dimora abituale" si intende di norma l'edificio in cui risiede un individuo o un'unità familiare per almeno sei mesi all'anno, l'indennizzo può essere erogato per danni alla struttura, ai mobili o agli elettrodomestici, qualora sia necessario sostituirli per ripristinare le precedenti condizioni di abitabilità, ad eccezione di taluni beni;

per le **dimore non abituali**, l'indennizzo copre il 50% del danno sino al limite per l'abitazione specificato dalla legislazione applicabile.

Alloggio temporaneo:

se l'interessato è obbligato a lasciare provvisoriamente la propria abitazione durante i lavori di riparazione in seguito a un attentato terroristico, il ministero degli Interni può apportare un contributo per sostenere le spese relative all'alloggio temporaneo.

Indennizzo per danni a stabilimenti commerciali o industriali:

L'indennizzo include il valore delle riparazioni necessarie per il ripristino delle attività negli stabilimenti, inclusi i mobili e i macchinari danneggiati, sino al limite di indennizzo fissato dalla legislazione applicabile.

Risarcimento per danni a veicoli:

possono essere risarciti i danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci;

è essenziale che al momento dell'incidente, la polizza assicurativa obbligatoria del veicolo sia aggiornata, qualora la legislazione specifica richieda l'esistenza di tale assicurazione;

l'indennizzo coprirà le spese necessarie alla riparazione ed è possibile ottenere un aiuto qualora il veicolo venga distrutto;

aiuti per l'istruzione: gli aiuti per l'istruzione sono garantiti qualora, in seguito a attentato terroristico, uno studente, il vedovo o vedova, il partner non coniugato o i figli del deceduto oppure i genitori, fratelli/sorelle o tutori, subiscano lesioni tali da impedire loro di esercitare la loro normale professione, in linea con i requisiti previsti dalla legislazione applicabile.

Il sistema di pagamento a rate è applicato ai casi di inabilità temporanea e di lesioni invalidanti causate da attentati terroristici nei limiti previsti dalla legislazione spagnola.

Nei casi in cui, a causa della gravità delle lesioni subite, sia ragionevole ritenere che in un secondo momento verrà dichiarata un'invalidità permanente a esercitare la propria professione, un'invalidità permanente a esercitare qualsivoglia professione o un'invalidità grave della vittima, potrà essere erogato un indennizzo a rate fino al limite stabilito dalla legge.

In casi **eccezionali**, lo Stato si assumerà la responsabilità di erogare l'indennizzo corrispondente in base alla responsabilità civile per decesso o per danno fisico o morale, per coprire le seguenti evenienze: **decesso, invalidità grave, invalidità permanente a svolgere qualsiasi professione, invalidità permanente a svolgere la propria professione, invalidità permanente parziale, lesioni permanenti non invalidanti e rapimento**. L'aiuto straordinario è solitamente erogato sotto forma di pagamento unico, ad eccezione dei casi di lesioni permanenti non invalidanti e rapimento.

In che modo il mio comportamento in relazione al reato, il mio casellario giudiziale o la mancata collaborazione durante il procedimento di risarcimento possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'aiuto pubblico può essere negato o l'importo ridotto se la concessione, totale o parziale, è iniqua o contraria all'ordine pubblico nelle circostanze seguenti stabilite mediante sentenza:

se il comportamento del beneficiario ha contribuito direttamente o indirettamente alla commissione del reato o a un peggioramento delle lesioni;

se il beneficiario ha legami con l'autore del reato o appartiene a un'organizzazione dedita ad attività criminose violente.

Qualora a una persona deceduta in seguito al reato si applichi uno dei motivi di rifiuto o di riduzione dell'aiuto di cui sopra, i beneficiari possono accedere all'aiuto quali vittime indirette, laddove si trovino in difficoltà economiche.

In che modo la mia situazione finanziaria può influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per determinare l'importo dell'aiuto da erogare, la situazione finanziaria viene valutata applicando i seguenti coefficienti di ponderazione:

redditi di qualsiasi natura percepiti su base annua dal beneficiario o complessivamente da tutti i beneficiari (in caso di aiuti successivi al decesso), secondo la scala pertinente;

redditi di qualsiasi natura percepiti su base annua dalla vittima alla data in cui le lesioni o i danni ne hanno compromesso la salute (aiuto per lesioni invalidanti), secondo la scala pertinente.

Per stabilire se i beneficiari si trovino in una situazione di dipendenza finanziaria, che potrebbe comportare la concessione dell'aiuto in questione, è presa in considerazione anche la situazione finanziaria del richiedente. Se la situazione finanziaria è precaria, in conformità alla legislazione pertinente, possono essere concessi aiuti provvisori prima che sia emessa una sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non siano esperibili ulteriori mezzi di impugnazione.

Nel caso di **reati di terrorismo**, per stabilire il diritto all'indennizzo per decesso, si tiene conto della dipendenza finanziaria del beneficiario dal deceduto al momento del decesso causato dall'attentato terroristico, utilizzando i redditi annuali di ogni tipo percepiti.

Vi sono altri criteri che possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

No.

Come viene calcolato il risarcimento?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'importo dell'aiuto non può superare l'importo fissato nella sentenza per il risarcimento. L'importo esatto è calcolato applicando una serie di regole:

in caso di **inabilità temporanea**, una volta passati i primi sei mesi, verrà erogato un importo equivalente al doppio dell'*Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples* (IPREM) (indicatore pubblico di redditi a effetti multipli) durante il periodo dell'invalidità, in rate mensili corrispondenti versate durante quel periodo.

In caso di **lesioni invalidanti**, l'importo massimo percepibile dipende dall'IPREM mensile alla data in cui la salute dell'interessato viene compromessa dalle lesioni o dai danni e dipenderà dal livello di invalidità:

in caso di **invalidità permanente parziale**: 40 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare la propria professione**: 60 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione**: 90 rate mensili;

in caso di **invalidità grave**: 130 rate mensili.

Al fine di determinare l'importo dell'indennizzo che dovrà essere percepito in questi casi, agli importi massimi di ciascun indennizzo pertinente vengono successivamente applicati i seguenti **fattori di correzione**:

redditi di qualunque natura percepiti su base annua dalla vittima alla data in cui le lesioni o il danno ne hanno compromesso la salute, in base alla seguente scala:

redditi inferiori all'IPREM in vigore in quel momento: fattore di correzione = 1;

tra il 101 % e il 200 % del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,90;
tra il 201 % e il 350 % del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,80;
oltre il 101 % e il 350 % del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,70.

il numero di persone a carico della vittima alla data della lesione, in base ai criteri stabiliti dalla legislazione applicabile, se conviventi con la vittima e a suo carico e a condizione che non percepiscano redditi di qualunque natura superiori, su base annua, al 150% dell'IPREM annualizzato in vigore alla data del danno, secondo la seguente scala:

per quattro o più persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 1;
per tre persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,95;
per due persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,90;
per una persona a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,85;
senza persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,80;

in caso di decesso, l'aiuto massimo percepibile è pari a 120 rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

Per determinare l'importo dell'indennizzo da percepire in questi casi, agli importi massimi di ciascun indennizzo pertinente vengono successivamente applicati i seguenti fattori di correzione:

redditi di qualunque natura percepiti, alla data del decesso della vittima, dal beneficiario o complessivamente da tutti i beneficiari (ove ve ne sia più di uno), secondo la seguente scala:

redditi inferiori all'IPREM in vigore in quel momento: fattore di correzione = 1;
tra il 101% e il 200% del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,90;
tra il 201 % e il 350 % del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,80;
oltre il 101% e il 350% del suddetto IPREM: fattore di correzione = 0,70.

il numero di persone che, al momento del decesso della vittima, erano a carico della vittima o di eventuali beneficiari. Sono considerate beneficiari le persone specificate dalla legislazione applicabile, a condizione che ciascuno soddisfi le seguenti condizioni:

al momento del decesso della vittima, vivevano con la vittima o gli altri eventuali beneficiari, a loro spese;

non percepiscono redditi di qualunque natura che, su base annua, superino il 150% dell'IPREM annualizzato in vigore al momento del decesso della vittima, secondo la seguente scala:

per quattro o più persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 1;
per tre persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,95;
per due persone a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,90;
per una persona a carico è applicato un fattore di correzione pari a 0,85.

L'importo dell'aiuto per le **spese funerarie** erogato a favore dei genitori o tutori di un minore o di un adulto disabile deceduto come conseguenza diretta di un reato coprirà i costi effettivamente sostenuti fino a un massimo di cinque rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

Nel caso di reati a sfondo sessuale che causano danni alla **salute mentale della vittima**, l'importo dell'aiuto coprirà le **spese relative a trattamenti terapeutici scelti liberamente dalla vittima**, entro il limite di cinque rate mensili dell'IPREM in vigore alla data di emissione del rapporto medico forense che attesta i danni arrecati alla salute mentale della vittima trattabili per via terapeutica.

Prima che venga emessa la sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione, può essere concesso un **aiuto provvisorio**, a condizione che sia dimostrata una situazione finanziaria precaria della vittima o dei beneficiari.

Nel caso dei **reati di terrorismo**:

In caso di decesso, l'indennizzo è erogato in un'unica soluzione conformemente agli importi stabiliti per legge.

I beneficiari dell'indennizzo avranno diritto a un aumento dell'aiuto di un importo fisso di venti rate mensili dell'IPREM in vigore alla data dell'attentato terroristico, per ciascuno dei figli o minori ammissibili che erano a carico della vittima al momento del decesso.

Sono considerate a carico del defunto le persone che, al momento del decesso, vivevano del tutto o in parte a sue spese e non percepivano redditi di qualunque natura superiori, su base annua, al 150% dell'IPREM annualizzato in vigore in quel momento.

Sono concessi aiuti anche per la **rimozione, le esequie, la sepoltura e/o la cremazione delle persone decedute** in seguito a un attentato terroristico, non coperte da una polizza assicurativa, fino ai limiti fissati per legge. Le spese saranno corrisposte dopo la presentazione delle relative fatture, cui dovrà essere allegata la polizza assicurativa che copre tali spese oppure una dichiarazione giurata che ne attesti la mancanza.

Nel caso delle lesioni personali: per **invalidità grave, invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione, invalidità permanente a esercitare la propria professione e invalidità permanente parziale**, l'aiuto è corrisposto in un versamento unico conforme agli importi stabiliti per legge.

Per il risarcimento delle **lesioni permanenti non invalidanti**, l'indennizzo è versato in un unico pagamento o in rate mensili, in base della scala prevista.

I beneficiari avranno diritto all'aiuto fornito e all'aumento di tali aiuti con il versamento di un importo fisso di 20 pagamenti mensili dell'IPREM pertinente per ciascuno dei figli o minori coperti a carico della vittima al momento dell'attentato terroristico che ha comportato la lesione.

In caso di **inabilità temporanea**, è corrisposto un indennizzo pari al doppio dell'IPREM pertinente per il periodo di inabilità temporanea, fino a un massimo di 18 rate mensili.

In caso di **rapimento**, le vittime saranno risarcite con l'importo stabilito dalla legge per questi casi. Inoltre, a titolo di risarcimento per le lesioni personali causate alla vittima dal rapimento, verrà corrisposto un aiuto pari a tre volte l'IPREM giornaliero per ogni giorno di rapimento, fino al limite del risarcimento fissato per l'invalidità permanente parziale;

in caso di **danni materiali**: l'indennizzo erogato in questo caso è secondario rispetto a ogni altro aiuto garantito dalle autorità pubbliche o risultante da contratti di assicurazione ed è decurtato degli importi percepiti tramite tali aiuti.

Nel complesso l'indennizzo non può essere superiore al valore del danno subito.

I danni causati a beni pubblici non sono risarcibili.

I beneficiari hanno diritto a:

indennizzo per danni all'abitazione:

per le **dimore abituali di persone fisiche**, è possibile ottenere un indennizzo per danni alla struttura, agli elettrodomestici e ai mobili che è necessario sostituire per ripristinare le precedenti condizioni di abitabilità, ad eccezione di alcuni beni di lusso;

per le **dimore non abituali**, l'indennizzo è pari al 50% del danno fino al limite per le abitazioni specificato dalla legislazione applicabile;

alloggio temporaneo:

se, in seguito a un attentato terroristico, le persone colpite sono obbligate a lasciare provvisoriamente la propria casa durante i lavori di riparazione, il ministero dell'Interno può contribuire a rimborsare le spese sostenute per l'alloggio temporaneo, versando un aiuto calcolato su base giornaliera laddove l'alloggio sia in una struttura alberghiera e su base mensile qualora sia in affitto;

indennizzo per danni a stabilimenti commerciali o industriali:

l'indennizzo copre il valore delle riparazioni necessarie per il ripristino delle attività negli stabilimenti, nonché dei mobili e dei macchinari danneggiati, fino ai limiti di risarcimento previsti dalla legislazione applicabile;

indennizzo per danni a veicoli:

possono essere risarciti i danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci; è essenziale che al momento dell'incidente, la polizza assicurativa obbligatoria del veicolo sia aggiornata, qualora la legislazione specifica richieda l'esistenza di tale assicurazione; l'indennizzo includerà l'importo o le spese necessarie per la riparazione.

aiuti per l'istruzione: gli aiuti per l'istruzione sono garantiti qualora, in seguito a un attentato terroristico, uno studente, il vedovo o vedova, il partner non coniugato o i figli del deceduto oppure i genitori, fratelli/sorelle o tutori, subiscano lesioni personali tali da impedire loro di esercitare la loro normale professione, in linea con i requisiti previsti dalla legislazione applicabile.

Per beneficiare dell'aiuto, non è possibile essere in possesso, né avere i requisiti legali necessari per l'ottenimento, di una qualifica di livello uguale o superiore agli studi per i quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso dell'insegnamento delle lingue e del diploma di maturità oppure di studi equivalenti o di livello superiore, si applicheranno i requisiti accademici riguardanti l'iscrizione e il contenuto degli studi completati stabiliti dalla legislazione spagnola in materia di borse di studio e di aiuti per l'istruzione.

Tuttavia, per il calcolo dei risultati accademici minimi richiesti ai beneficiari degli aiuti per l'istruzione, il ministero dell'Interno applicherà un fattore di correzione dello 0,60 agli studenti con esigenze specifiche di sostegno educativo, che richiedono un adattamento del piano di studi o un tempo maggiore per completarli, a causa di un'invalidità fisica o mentale.

In casi **eccezionali**, lo Stato si assumerà la responsabilità di erogare l'indennizzo corrispondente in base alla responsabilità civile per decesso o per danno fisico o morale, per le seguenti evenienze: decesso, invalidità grave, invalidità permanente a svolgere qualsivoglia professione, invalidità permanente a svolgere la propria professione, invalidità permanente parziale, lesioni permanenti non invalidanti e rapimento.

L'importo del risarcimento sarà determinato come segue:

Laddove sia stata emessa una sentenza contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione che stabilisce un risarcimento per responsabilità civile, per decesso o per lesioni fisiche o mentali che comportino una delle eventualità summenzionate, l'aiuto sarà erogato con un pagamento unico dell'importo stabilito per legge.

Se detta sentenza non garantisce né consente l'erogazione di un risarcimento per responsabilità civile per lesioni fisiche o mentali, l'aiuto sarà erogato con un pagamento unico, ad eccezione dei seguenti casi:

lesioni permanenti non invalidanti: in questo caso la copertura varia a seconda della valutazione del danno condotta in linea con il sistema istituito per le vittime di incidenti stradali, utilizzando la scala introdotta con l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sociale sull'importo dell'indennizzo per le lesioni permanenti, la mutilazione e la deformazione e per le lesioni non invalidanti causate da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale;

rapimento: l'indennizzo erogato è pari al triplo dell'indicatore pubblico di redditi a effetti multipli (IPREM) per ogni giorno del periodo di rapimento, sino al limite del risarcimento fissato per l'invalidità parziale permanente.

Esiste un importo minimo/massimo in relazione al risarcimento?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'importo dell'indennizzo non può in genere essere superiore al risarcimento fissato dalla sentenza.

L'importo dell'aiuto è determinato applicando una serie di norme e non può superare l'importo fissato nella sentenza:

In caso di **inabilità temporanea**, una volta passati i primi sei mesi, verrà erogato un importo equivalente al doppio dell'indicatore pubblico di redditi a effetti multipli durante il periodo dell'invalidità (IPREM), in rate mensili corrispondenti versate durante quel periodo.

In caso di **lesioni invalidanti**, l'importo massimo percepibile dipende dall'IPREM mensile alla data in cui la salute dell'interessato viene compromessa dalle lesioni o dai danni e dipenderà dal livello di invalidità:

in caso di **invalidità permanente parziale**: 40 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare la propria professione**: 60 rate mensili;

in caso di **invalidità permanente a esercitare la propria professione**: 90 rate mensili;

in caso di **invalidità grave**: 130 rate mensili.

In caso di **decesso**, l'aiuto massimo percepibile è di 120 rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

L'importo dell'aiuto per le **spese funerarie** erogato a favore dei genitori o tutori di un minore o di un adulto disabile deceduto come conseguenza diretta di un reato coprirà i costi effettivamente sostenuti fino a un massimo di cinque rate mensili dell'IPREM in vigore alla data del decesso.

L'erogazione dell'importo dell'aiuto garantito per le **spese del trattamento terapeutico per i reati a sfondo sessuale che hanno causato danni alla salute mentale delle vittime** sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

se la domanda di aiuto viene presentata prima dell'inizio del trattamento, può essere deciso il versamento di un importo pari a una rata mensile dell'IPREM.

Laddove l'importo non sia sufficiente a pagare il trattamento, le spese in eccesso possono essere rimborsate, su richiesta dell'interessato, con un pagamento unico o con pagamenti successivi fino alla fine del trattamento o, se del caso, fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito;

se la domanda di aiuto è presentata una volta iniziato il trattamento, il rimborso delle spese sostenute dall'interessato sarà corrisposto insieme a quello delle spese che dovranno essere sostenute per lo stesso fine, sino al termine del trattamento o, se del caso, fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito;

se alla presentazione della domanda il richiedente dimostra che il trattamento è terminato, l'aiuto sarà corrisposto in un'unica soluzione pari all'importo delle spese sostenute, fino all'importo massimo consentito. Qualora sia necessario riprendere il trattamento e l'importo massimo non sia stato raggiunto, sarà possibile procedere al pagamento delle nuove spese.

Prima che venga emessa la sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione, può essere concesso un **aiuto provvisorio**, a condizione vi sia una situazione economica precaria dimostrata della vittima o dei beneficiari. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione o con rate periodiche.

Nel caso dei **reati di terrorismo**:

In caso di **decesso**, l'importo dell'indennizzo sarà di 250 000 EUR, integrato di un importo fisso di 20 pagamenti mensili dell'IPREM in vigore alla data dell'atto terroristico per ogni figlio o minore coperto, che era a carico della vittima al momento del decesso.

Per le **spese di rimozione, esequie, sepoltura o cremazione** delle persone decedute in seguito a un attentato terroristico, non coperte da una polizza assicurativa, l'indennizzo è versato in un'unica soluzione fino a un importo massimo di 6 000 EUR.

Nel caso delle **lesioni personali**: per **invalidità grave, invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione, invalidità permanente a esercitare la propria professione e invalidità permanente parziale**, l'aiuto è corrisposto in un versamento unico conforme agli importi stabiliti per legge.

Invalidità grave: 500 000 EUR.

Invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione: 180 000 EUR.

Invalidità permanente a esercitare la propria professione: 100 000 EUR.

Invalidità permanente parziale: 75 000 EUR.

Per il risarcimento delle **lesioni permanenti non invalidanti**, l'indennizzo è versato in un unico pagamento o in rate mensili, in base della scala prevista ed entro il limite previsto per l'invalidità permanente parziale:(75 000 EUR).

In caso di **inabilità temporanea**, è corrisposto un indennizzo pari al doppio dell'IPREM pertinente per il periodo di invalidità temporanea della vittima, fino a un massimo di 18 rate mensili.

In caso di **rapimento**, viene erogato un pagamento unico di 12 000 EUR integrato di un importo pari al triplo dell'IPREM giornaliero per ciascun giorno di rapimento, fino al limite di invalidità permanente parziale (75 000 EUR).

In caso di danni materiali: l'indennizzo erogato in questo caso è secondario rispetto a ogni altro aiuto garantito dalle autorità pubbliche o risultante da contratti di assicurazione ed è decurtato degli importi percepiti tramite tali aiuti.

I danni causati a beni pubblici non sono risarcibili.

In generale, il risarcimento è erogato con un versamento unico degli importi specificati dalla legislazione applicabile, con l'eccezione dell'indennizzo per l'alloggio temporaneo. Questo ultimo è versato a scadenza mensile e l'importo dell'aiuto è calcolato su base giornaliera se la sistemazione è in una struttura alberghiera e su base mensile qualora sia un alloggio in affitto.

I beneficiari hanno diritto a:

Risarcimento per danni all'abitazione:

per le **dimore abituali** di persone fisiche, laddove per “dimora abituale” si intende di norma l'edificio in cui risiede un individuo o un'unità familiare per almeno sei mesi all'anno, l'indennizzo può essere erogato per danni alla struttura, ai mobili o agli elettrodomestici, qualora sia necessario sostituirli per ripristinare le precedenti condizioni di abitabilità, ad eccezione di taluni beni;

per le **dimore non abituali**, l'indennizzo è pari al 50% del danno fino al limite per le abitazioni specificato dalla legislazione applicabile.

Alloggio temporaneo:

se l'interessato è obbligato a lasciare provvisoriamente la propria abitazione durante i lavori di riparazione in seguito a un attentato terroristico, il ministero degli Interni può apportare un contributo per sostenere le spese derivanti dall'alloggio temporaneo.

Indennizzo per danni a stabilimenti commerciali o industriali:

l'indennizzo copre il valore delle riparazioni necessarie per il ripristino delle attività negli stabilimenti, nonché dei mobili e dei macchinari danneggiati, fino ai limiti di risarcimento previsti dalla legislazione applicabile;

Risarcimento per danni a veicoli:

possono essere risarciti i danni causati a veicoli privati, nonché quelli subiti da veicoli utilizzati per il trasporto terrestre di persone o merci;

è essenziale che al momento dell'incidente la polizza assicurativa obbligatoria del veicolo sia aggiornata, qualora la legislazione specifica richieda l'esistenza di tale assicurazione;

l'indennizzo coprirà le spese necessarie alla riparazione ed è possibile ottenere un aiuto qualora il veicolo venga distrutto;

aiuti per l'istruzione: gli aiuti per l'istruzione sono garantiti qualora, in seguito a un attentato terroristico, uno studente, il vedovo o vedova, il partner non coniugato o i figli del deceduto oppure i genitori, fratelli/sorelle o tutori, subiscano lesioni personali tali da impedire loro di esercitare la loro normale professione, in linea con i requisiti previsti dalla legislazione applicabile.

Il sistema di pagamento a rate è applicato ai casi di inabilità temporanea e di lesioni invalidanti causate da attentati terroristici nei limiti previsti dalla legislazione spagnola.

Per i casi in cui, a causa della gravità delle lesioni subite, sia ragionevole ritenere che in un secondo momento verrà dichiarata un'invalidità permanente a esercitare la propria professione, un'invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione o un'invalidità grave della vittima, potrà essere erogato un indennizzo a rate sino a un massimo di 18 030,36 EUR.

In casi **eccezionali**, lo Stato si assumerà la responsabilità di erogare l'indennizzo corrispondente in base alla responsabilità civile per decesso o per danno fisico o morale, per coprire le seguenti evenienze: **decesso, invalidità grave, invalidità permanente a svolgere qualsiasi professione, invalidità permanente a svolgere la propria professione, invalidità permanente parziale, lesioni permanenti non invalidanti e rapimento**.

L'importo del risarcimento sarà determinato come segue:

Laddove sia stata emessa una sentenza contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione che stabilisce un risarcimento per responsabilità civile, per decesso o per lesioni fisiche o mentali che comportino una delle eventualità summenzionate, l'importo stabilito nella sentenza verrà corrisposto entro i seguenti massimali:

decesso: 500 000 EUR;

invalidità grave: 750 000 EUR;

invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione: 300 000 EUR;

invalidità permanente a esercitare la propria professione: 200 000 EUR;

invalidità permanente parziale: 125 000 EUR;

lesioni permanenti non invalidanti: 100 000 EUR;

rapimento: 125 000 EUR.

Se la sentenza contro la quale non sono più esperibili ulteriori mezzi di impugnazione non garantisce né consente la concessione di un indennizzo per responsabilità civile per lesioni fisiche o mentali, saranno erogati i seguenti importi:

Decesso: 250 000 EUR;

invalidità grave: 500 000 EUR;

invalidità permanente a esercitare qualsiasi professione: 180 000 EUR;

invalidità permanente a esercitare la propria professione: 100 000 EUR;

invalidità permanente parziale: 75 000 EUR.

lesioni permanenti non invalidanti: in questo caso la copertura varia a seconda della valutazione del danno condotta in linea con il sistema istituito per le vittime di incidenti stradali, utilizzando la scala introdotta con l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sociale sull'importo del risarcimento per le lesioni permanenti, la mutilazione e la deformazione e per le lesioni non invalidanti causate da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

rapimento: l'indennizzo versato sarà pari al triplo dell'indicatore pubblico di redditi a effetti multipli (IPREM) per ogni giorno del periodo di rapimento, fino al limite del risarcimento fissato per l'invalidità parziale permanente.

Devo indicare l'importo nel modulo di richiesta? In caso affermativo, riceverò istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?

No.

Eventuali risarcimenti ricevuti per la mia perdita da altre fonti (come il mio datore di lavoro o un'assicurazione privata) saranno dedotti dai risarcimenti versati dall'autorità/organismo?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'erogazione di un aiuto regolamentato dalla legge non è compatibile con il risarcimento di lesioni e danni stabilito da una sentenza.

Tuttavia, è possibile che l'aiuto regolamentato dalla legge sia erogato per intero o in parte laddove l'autore del reato sia stato dichiarato parzialmente insolvente. Ciononostante, l'importo percepito da entrambe le fonti non può mai essere più di quello stabilito nella decisione giudiziaria.

Pertanto, l'aiuto previsto dalla legislazione spagnola è **incompatibile** con:

il risarcimento finanziario cui il beneficiario ha diritto in funzione di un sistema assicurativo, a meno che l'importo del risarcimento versato dall'assicurazione privata sia inferiore a quello fissato dalla sentenza.

In caso di inabilità temporanea della vittima, l'aiuto è incompatibile con eventuali indennità versate per l'inabilità temporanea nell'ambito del regime pubblico di sicurezza sociale. L'incompatibilità sussiste quando l'aiuto regolamentato dalla legislazione spagnola e il risarcimento cui il beneficiario ha diritto in base a un sistema di assicurazione privata coprono gli stessi rischi e le stesse situazioni di bisogno.

Ciononostante, l'eventuale erogazione dell'aiuto regolamentato dalla legge può essere ritenuta appropriata per chi usufruisce di un'assicurazione privata se l'importo del risarcimento percepito dall'assicurazione è inferiore a quello stabilito nella sentenza, a condizione che la differenza da versare non superi i valori predefiniti.

In caso di lesioni o danni che causino un'invalidità permanente o il decesso della vittima, l'erogazione dell'aiuto sarà compatibile con il percepimento delle eventuali pensioni pubbliche cui il beneficiario ha il diritto.

Gli aiuti per invalidità permanente sono incompatibili con quelli per inabilità temporanea.

Nel caso dei **reati di terrorismo**, per quanto riguarda i danni materiali causati comportati alle vittime, il risarcimento per tali danni sarà secondario rispetto a quello erogato dalle autorità pubbliche o conseguente a contratti assicurativi, e verrà decurtato dell'importo ricevuto da queste fonti.

Per quanto riguarda i danni ai veicoli, sono risarcibili i danni causati a veicoli e quelli subiti dagli utenti del trasporto terrestre per persone o merci, ad eccezione di quelli di proprietà pubblica, a condizione che al momento dell'incidente la polizza assicurativa del veicolo sia aggiornata, se richiesta dalla legislazione specifica in materia. L'indennizzo erogato in questo caso è secondario rispetto agli altri eventuali aiuti garantito da autorità pubbliche o derivanti da contratti di assicurazione ed è decurtato degli importi percepiti attraverso queste forme di risarcimento.

Per quanto riguarda i costi di rimozione, esequie, sepoltura e/o cremazione di persone decedute in seguito a un attentato terroristico, il governo centrale spagnolo provvederà al pagamento a condizione che i beneficiari non siano coperti da un'assicurazione, fino al limite stabilito per legge. Sarà necessario allegare alle fatture pertinenti la polizza assicurativa che garantisce la copertura di tali spese oppure una dichiarazione giurata che ne attesti la mancanza.

È possibile ottenere un anticipo dell'importo? In caso affermativo, a quali condizioni?

Sì.

In caso di **reati violenti e a sfondo sessuale**, può essere concesso un aiuto provvisorio, prima della sentenza che conclude il procedimento penale e contro la quale non sono più esperibili altri mezzi di impugnazione, purché venga dimostrata la situazione economica precaria della vittima o dei beneficiari. La situazione finanziaria di una vittima o dei beneficiari è considerata precaria qualora, alla data della domanda di aiuto, né le vittime né i beneficiari stiano percependo redditi annuali di qualsivoglia natura superiori all'indicatore pubblico di redditi a effetti multipli (IPREM) in vigore al momento della domanda. In ogni caso, per la concessione degli aiuti provvisori, è necessario dimostrare che il richiedente soddisfi i requisiti stabiliti dalla legislazione applicabile per potere essere beneficiario dell'aiuto definitivo pertinente.

In caso di **reati terroristici**, il ministero dell'Interno può erogare un importo in anticipo, fino al limite stabilito dalla legge, in attesa del ricevimento dell'aiuto definitivo, nei casi in cui per la gravità delle lesioni subite a causa dell'attentato terroristico sia ragionevole presumere che sarà in seguito dichiarata un'inabilità permanente a svolgere la propria normale occupazione, un'inabilità permanente a svolgere qualsiasi occupazione o un'invalidità grave della vittima.

Allo stesso modo, in caso di lesioni invalidanti o di inabilità temporanea, i periodi di assenza dal lavoro possono essere pagati su base trimestrale. L'importo corrisposto in rate è pari al doppio dell'IPREM in vigore alla data della lesione moltiplicato per i giorni di inabilità.

È possibile ottenere un risarcimento complementare o addizionale (a seguito ad esempio di un cambiamento della situazione o di un peggioramento dello stato di salute, ecc.) una volta pronunciata la decisione principale?

Sì.

In caso di **reati violenti o reati a sfondo sessuali**, se, dopo avere ricevuto un indennizzo per un determinato livello di incapacità o disabilità, si verifica un aggravamento della situazione che meriti un importo superiore oppure il decesso della vittima quale conseguenza diretta delle lesioni o del danno, sarà opportuno prevedere un contributo *à tantum* per l'aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli.

Il termine per presentare una domanda di nuovo aiuto è un anno dalla data della sentenza che stabilisce dell'aiuto iniziale, al fine di ottenere un riesame del grado di inabilità o di invalidità.

In caso di **reati di terrorismo**, benché il termine previsto per la trasmissione delle domande sia in genere di massimo un anno dalla data del danno, qualora si verifichi, quale conseguenza diretta delle lesioni subite a causa dell'attentato terroristico, un peggioramento delle conseguenze o il decesso della persona interessata, scatterà un nuovo termine di pari durata per chiedere la relativa differenza di importo.

Quali documenti giustificativi occorre allegare alla domanda?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per la concessione di un **indennizzo definitivo per inabilità temporanea e lesioni invalidanti**, la domanda della vittima o del suo rappresentante deve essere presentata utilizzando il modulo ufficiale e includere le informazioni e i documenti seguenti:

una descrizione delle circostanze in cui l'atto con le caratteristiche di reato violento deliberato (intenzionale) è stato commesso, con l'indicazione di data e luogo dell'incidente;

documenti che dimostrino che i fatti sono stati denunciati all'autorità pubblica;

una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;

una copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione (sentenza, sentenza in contumacia (*in absentia*), ordinanza di archiviazione del caso per decesso o decisione di respingimento del caso).

In aggiunta, devono essere allegati i seguenti documenti:

se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;

per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;

un certificato emesso dall'organismo o dall'agenzia di gestione competente, che dimostri che la persona interessata era coperta da un regime pubblico di previdenza sociale al momento in cui è stato commesso il reato. Qualora nessuno di questi documenti sia disponibile, basterà una dichiarazione dell'interessato, che l'autorità inquirente procederà a verificare in un secondo momento.

Se la richiesta di aiuto è presentata per un'inabilità temporanea e la persona interessata era coperta da un regime pubblico di previdenza sociale, il certificato fornito deve inoltre attestare che l'interessato non possa beneficiarne per l'invalidità in questione.

Se la domanda di aiuto per lesioni invalidanti è presentata dalle vittime dirette coperte da uno dei sistemi che compongono il regime di previdenza sociale, ad eccezione del *Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares* (regime speciale per i funzionari pubblici civili e militari), occorrerà fornire la decisione riguardante la classificazione delle lesioni in questione, emessa dal direttore provinciale dell'*Instituto Nacional de la Seguridad Social* (istituto nazionale della previdenza sociale). Nel caso in cui non sia stata emessa alcuna decisione, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione circa l'avvio della procedura specifica per l'invalidità.

Per la concessione dell'**aiuto definitivo nei casi che hanno comportato il decesso della vittima**, la domanda presentata secondo il modello ufficiale dalla vittima indiretta o dal suo rappresentante deve includere i seguenti dettagli e documenti:

documenti che attestino il decesso e lo status di beneficiario o vittima indiretta;

una descrizione delle circostanze in cui l'atto con le caratteristiche di reato violento deliberato (intenzionale) è stato commesso, con l'indicazione di data e luogo dell'incidente;

documenti che dimostrino che i fatti sono stati denunciati all'autorità pubblica;

una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;

una copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione (sentenza, sentenza in contumacia (*in absentia*), ordinanza di archiviazione del caso per decesso o decisione di respingimento del caso).

In aggiunta, devono essere allegati i seguenti documenti:

se la vittima (il beneficiario in quanto vittima indiretta) è cittadino spagnolo, una copia della carta di identità nazionale;

per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;

un certificato di morte per la vittima diretta del reato, nonché la documentazione seguente, in funzione della relazione del beneficiario con il defunto:

se il coniuge del defunto non era separato o legalmente separato:: un certificato completo di registrazione del matrimonio rilasciato dal registro comunale di nascite, matrimoni e decessi dopo la data di decesso della vittima;

se il richiedente è la **persona che conviveva con il defunto** alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile: un *certificado de convivencia en domicilio común* (certificato di convivenza presso un domicilio comune).

Per addurre prove di una convivenza permanente analoga al matrimonio, è opportuno presentare un certificato rilasciato dall'apposito *Registro de parejas de hecho* (registro delle coppie di fatto);

se il richiedente è la **persona che conviveva con il defunto** alle condizioni stabilite dalla legge applicabile: un *certificado de convivencia en domicilio común* (certificato di convivenza presso un domicilio comune);

figli del defunto: vanno presentati i rispettivi certificati di registrazione delle nascite, rilasciati dal registro comunale di nascite, matrimoni e decessi.

Al fine di dimostrare il legame di parentela, i figli di un coniuge non legalmente separato o di una persona che conviveva con il deceduto nei termini previsti dalla legislazione applicabile devono fornire i certificati pertinenti della registrazione della nascita, rilasciati dal registro comunale di nascite, matrimoni e morti. Allo stesso modo, sono tenuti a dimostrare che il loro genitore era coniugato o convivente del defunto, a meno che tali fatti non siano già stati dimostrati nella domanda di aiuto presentata dal genitore.

Inoltre, sia i figli del defunto che quelli del coniuge non legalmente separato o del convivente del defunto devono dimostrare di essere stati a carico del deceduto, apportando la documentazione seguente:

un certificato di convivenza rilasciato dal consiglio comunale;

una dichiarazione riguardante i redditi di qualsiasi tipo percepiti nei dodici mesi immediatamente precedenti la data di decesso della vittima;

una copia della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui si è verificato il decesso della vittima o, in mancanza di questo, per l'esercizio finanziario immediatamente precedente. In assenza di tali dichiarazioni, è necessario fornire un'attestazione di esenzione rilasciata dall'*Agencia Estatal de la Administración Tributaria* (AEAT - Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale).

Genitori del defunto: dovranno dimostrare la genitorialità presentato il certificato di registrazione della nascita del figlio deceduto. Inoltre, per essere certi che non vi siano altri possibili beneficiari che potrebbero avere priorità di accesso all'aiuto, devono fornire una dichiarazione relativa allo stato civile del figlio alla data del decesso e all'esistenza di eventuali altre persone che, ai sensi della legge applicabile, possano essere considerate beneficiari.

Per la concessione di un **aiuto definitivo per le spese funerarie**, la domanda deve essere presentata dai genitori o tutori di un minore o di un adulto incapace oppure dai loro rappresentanti utilizzando il modulo ufficiale e dovrà contenere le informazioni e i documenti seguenti:

documenti che attestino il decesso e lo status di beneficiario o vittima indiretta;

una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) intenzionale o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;

documenti che dimostrino che i fatti sono stati denunciati all'autorità pubblica;

una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;

una copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione (sentenza, sentenza in contumacia (*in absentia*), ordinanza di archiviazione del caso per decesso o decisione di respingimento del caso).

In aggiunta, devono essere allegati i seguenti documenti:

il certificato di morte del minore o dell'adulto privo di capacità di agire;

per dimostrare lo status di beneficiari, il certificato di registrazione della nascita del minore o dell'adulto privo di capacità di agire se la domanda è presentata dai genitori oppure, laddove sia presentata dal tutore, una registrazione ufficiale che dimostri la tutela;

se la persona deceduta era un adulto privo di capacità di agire, il documento legale che ne dichiara l'incapacità o, ove applicabile, il certificato che specifica il grado di incapacità;

una copia del documento di identità nazionale dei genitori o tutori o, in caso di cittadini di altri Stati membri dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;

documenti giustificativi delle spese sostenute per la veglia, la rimozione, la sepoltura o la cremazione.

Per la concessione di un **aiuto definitivo per le spese dei trattamenti terapeutici in seguito un reato a sfondo sessuale**, la vittima o il suo rappresentante dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo ufficiale, assieme alle informazioni e ai documenti seguenti:

una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) intenzionale o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;
documenti che dimostrino che i fatti sono stati denunciati all'autorità pubblica;
una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;
una copia della sentenza che chiude il procedimento penale e contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione (sentenza, sentenza in contumacia (*in absentia*), ordinanza di archiviazione del caso per decesso o decisione di respingimento del caso).

In aggiunta, devono essere allegati i seguenti documenti:

se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;
per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;
una dichiarazione della vittima sull'avvio del trattamento terapeutico e, se applicabile, la presentazione dei giustificativi delle spese sostenute. Qualora il trattamento non sia concluso, occorre dichiararlo.

Per la concessione di **un aiuto provvisorio per inabilità temporanea e lesioni invalidanti**, la domanda della vittima o del suo rappresentante deve essere presentata utilizzando il modulo ufficiale e includere le informazioni e i documenti seguenti:

la classificazione delle lesioni o dei danni alla salute, eseguita dall'organismo competente e secondo la procedura prevista dalla legislazione pertinente;
una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;
la prova del fatto che gli eventi sono stati denunciati all'autorità competente o che l'autorità competente ha avviato di propria iniziativa il procedimento penale in merito;
una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata, sulle domande in corso di esame o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;
la domanda per la relazione del procuratore pubblico in cui si indica che vi è una prova evidente per ritenere che le lesioni siano state causate da un atto violento e deliberato (intenzionale);
se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;
per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;
una dichiarazione dei redditi di qualsiasi tipo percepiti dal richiedente nel corso dell'anno che precede la data della domanda, nonché una copia della dichiarazione dei redditi per l'ultimo esercizio finanziario o, in caso non sia stata fatta, una certificazione di esenzione rilasciata dall'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (AEAT).

Per la concessione di **aiuti provvisori nei casi che hanno comportato il decesso**, la domanda deve essere presentata utilizzando il modello ufficiale per la vittima o il suo rappresentante e includere le informazioni e i documenti seguenti:

documenti che attestino il decesso e lo status di beneficiario quale vittima indiretta. Occorre prestare un certificato di morte per la vittima diretta del reato, nonché la seguente documentazione, a seconda della relazione del beneficiario con il defunto:

se il coniuge del defunto non era separato o legalmente separato: un certificato completo di registrazione del matrimonio rilasciato dal registro comunale di nascite, matrimoni e decessi dopo la data di decesso della vittima.

Appositamente per questo tipo di aiuto, una dichiarazione dei redditi di qualsiasi tipo percepiti dal richiedente nel corso dell'anno che precede la data della domanda, nonché una copia della dichiarazione dei redditi per l'ultimo esercizio finanziario o, nel caso in cui non sia stata compilata, un'attestazione di esenzione rilasciata dall'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (AEAT).

Qualora il richiedente sia la **persona che conviveva con il defunto** alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile: un certificato di convivenza allo stesso indirizzo.

Per addurre prove di una convivenza permanente analoga al matrimonio, è opportuno presentare un certificato rilasciato dall'apposito *Registro de parejas de hecho* (registro delle coppie di fatto);

Appositamente per questo tipo di aiuto, una dichiarazione dei redditi di qualsiasi tipo percepiti dal richiedente nel corso dell'anno che precede la data della domanda, nonché una copia della dichiarazione dei redditi per l'ultimo esercizio finanziario o, nel caso in cui non sia stata compilata, un'attestazione di esenzione rilasciata dall'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (AEAT).

Qualora il richiedente sia la **persona che conviveva con il defunto** alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile: un certificato di convivenza allo stesso indirizzo.

Figli del defunto: vanno presentati i rispettivi certificati di registrazione delle nascite, rilasciati dal registro comunale di nascite, matrimoni e decessi.

Al fine di dimostrare il legame di parentela, i figli di un coniuge non legalmente separato o di una persona che conviveva con il deceduto nei termini previsti dalla legislazione applicabile devono fornire i certificati pertinenti della registrazione della nascita, rilasciati dal registro comunale di nascite, matrimoni e decessi. Analogamente, sono tenuti a dimostrare che il loro genitore era coniugato o convivente del defunto, a meno che tali fatti non siano già stati dimostrati nella domanda di aiuto presentata dal genitore.

Inoltre, sia i figli del defunto che quelli del coniuge non legalmente separato o del convivente del defunto devono dimostrare di essere stati a carico del deceduto, apportando la documentazione seguente:

un certificato di convivenza rilasciato dal consiglio comunale;
una dichiarazione riguardante i redditi di qualsiasi tipo percepiti nei dodici mesi immediatamente precedenti la data di decesso della vittima;
una copia della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui si è verificato il decesso della vittima o, in mancanza di questo, per l'esercizio finanziario immediatamente precedente. In assenza di tali dichiarazioni, è necessario fornire un'attestazione di esenzione rilasciata dall'*Agencia Estatal de la Administración Tributaria* (AEAT - Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale);
una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;
la prova del fatto che gli eventi sono stati denunciati all'autorità competente o che l'autorità competente ha avviato di propria iniziativa il procedimento penale in merito;
una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata, sulle domande in corso di esame o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;
la domanda per la relazione del procuratore pubblico in cui si indica che vi è una prova *prima facie* per ritenere che le lesioni siano state causate da un atto violento e deliberato (intenzionale);
se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;
per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza.

Per la concessione di **aiuti provvisori nei casi che hanno comportato il decesso**, la domanda presentata utilizzando il modello ufficiale per la vittima o il suo rappresentante deve includere le informazioni e i documenti seguenti:

- una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;
- la prova del fatto che gli eventi sono stati denunciati all'autorità competente o che l'autorità competente ha avviato di propria iniziativa il procedimento penale in merito;
- una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata, sulle domande in corso di esame o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;
- la domanda per la relazione del procuratore pubblico in cui si indica che vi è una prova evidente *prima facie* per ritenere che le lesioni siano state causate da un atto violento e deliberato (intenzionale);
- se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;
- per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;
- il certificato di morte del minore o dell'adulto privo di capacità di agire;
- per dimostrare lo status di beneficiari, il certificato di registrazione della nascita del minore o dell'adulto privo di capacità di agire se la domanda è presentata dai genitori oppure, laddove sia presentata dal tutore, una registrazione ufficiale che dimostri la tutela;
- se la persona deceduta era un adulto privo di capacità di agire, il documento legale che ne dichiara l'incapacità o, ove applicabile, il certificato che specifica il grado di incapacità;
- una dichiarazione dei redditi di qualsiasi tipo percepiti dai genitori o tutori nel corso dell'anno che precede la data della domanda, nonché una copia della dichiarazione dei redditi per l'ultimo esercizio finanziario o, in caso non sia applicabile, un'attestazione di esenzione rilasciata dall'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (AEAT);
- documenti giustificativi delle spese sostenute per la veglia, la rimozione, la sepoltura o la cremazione.

Per la concessione di **un aiuto provvisorio per le spese dei trattamenti terapeutici seguiti in caso di reati a sfondo sessuale**, la domanda della vittima o del suo rappresentante deve essere presentata utilizzando il modulo ufficiale e includere le informazioni e i documenti seguenti:

- una descrizione delle circostanze in cui è stato commesso l'atto con le caratteristiche di un crimine violento (intenzionale) o di un reato sessuale, con l'indicazione della data e del luogo dell'incidente;
- la prova del fatto che gli eventi sono stati denunciati all'autorità competente o che l'autorità competente ha avviato di propria iniziativa il procedimento penale in merito;
- una dichiarazione sul risarcimento e sull'indennizzo percepito dalla persona interessata, sulle domande in corso di esame o sui mezzi disponibili per ottenere un eventuale risarcimento o indennizzo per tali eventi;
- la domanda per la relazione del procuratore pubblico in cui si indica che vi è una prova evidente *prima facie* per ritenere che le lesioni siano state causate da un atto violento e deliberato (intenzionale);
- se la vittima è spagnola, una copia della carta di identità nazionale;
- per i cittadini di uno Stato membro dell'UE, un documento che ne attesti la cittadinanza;
- una dichiarazione della vittima sull'avvio del trattamento terapeutico e, se applicabile, la presentazione dei giustificativi delle spese sostenute. Qualora il trattamento non sia concluso, occorre dichiararlo;
- una dichiarazione dei redditi di qualsiasi tipo percepiti dall'interessato nel corso dell'anno che precede la data della domanda, nonché una copia della dichiarazione dei redditi per l'ultimo esercizio finanziario o, in caso non sia applicabile, un'attestazione di esenzione rilasciata dall'agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (AEAT).

Nel caso dei **reati di terrorismo**, il procedimento per la concessione dei diversi tipi di aiuti istituiti dalla legge è avviato con la presentazione di una domanda presentata utilizzando il modulo ufficiale dall'interessato o dal suo rappresentante, accompagnata dai seguenti documenti:

- documenti attestanti lo status della persona interessata o, se del caso, il grado di relazione con la vittima:
- la sentenza contro la quale non sono esperibili ulteriori mezzi di impugnazione che riconosce il diritto al risarcimento per gli eventi e il danno in questione nell'ambito di applicazione della legislazione spagnola;
- qualora non sia stata ancora emessa la sentenza, ma sia stato avviato il procedimento giudiziario appropriato oppure un procedimento penale per il perseguimento dei reati, qualsiasi documento probatorio legalmente riconosciuto che dimostri lo status della vittima o del beneficiario, il danno subito e la natura degli eventi che hanno causato il danno;
- ogni precedente decisione amministrativa;
- il certificato di morte, in caso di decesso della vittima;
- una fotocopia del *Libro de familia* (registro di famiglia);
- rapporti o dichiarazioni della polizia;
- referti clinici o relazioni psicologiche.

Se viene richiesto un **alloggio temporaneo** :

- una relazione della polizia o un certificato della polizia o della *Guardia Civil*, che attesti che il presunto danno è avvenuto durante o in seguito a un attentato terroristico (se la prova della causa del danno non è registrata dall'amministrazione);
- se il richiedente è proprietario: un atto, un contratto di vendita o un certificato dal registro fondiario, l'ultima ricevuta di pagamento dell'*Impuesto de Bienes Inmuebles* (imposta sulla proprietà immobiliare) o una dichiarazione del presidente dell'Associazione dei residenti che attesti l'appartenenza del membro all'associazione;
- se il richiedente è locatario: il contratto di locazione o una ricevuta di pagamento dell'ultimo affitto o della bolletta di acqua, energia elettrica o linea telefonica a nome dell'inquilino;
- se il richiedente non è né proprietario né locatario: un documento che ne attesti la posizione legale per effettuare o fornire la riparazione;
- se riguarda l'abitazione abituale e l'indirizzo in questione non figura nel documento d'identità nazionale (DNI) del richiedente: un certificato di registrazione o una dichiarazione dei redditi in cui è indicata la residenza ai fini fiscali o una dichiarazione del presidente dell'Associazione dei residenti che attesti che il richiedente vive abitualmente nell'abitazione in oggetto.

Se è chiesto un **risarcimento per danni a un veicolo**:

- una relazione della polizia o un certificato della polizia o della *Guardia Civil*, che attesti che il presunto danno è avvenuto durante o in seguito a un attentato terroristico (se la prova della causa del danno non è registrata dall'amministrazione);
- il certificato di immatricolazione del veicolo, a nome del richiedente;

un documento che attesti che, al momento dell'attentato, la polizza assicurativa stipulata era in corso di validità, con l'indicazione del tipo di assicurazione e dei rischi coperti;

se è stata effettuata una riparazione, una fattura che dimostri i costi della riparazione del danno comportato dall'attentato terroristico.

Se è chiesto un **aiuto per l'istruzione**, i documenti giustificativi che dimostrano i crediti cui è iscritto lo studente e gli esiti del percorso di studi.

Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare quando la domanda è ricevuta e trattata?

No.

Quale autorità decide in merito alle domande di risarcimento (per i casi nazionali)?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, l'esame delle domande e le decisioni in merito agli aiuti previsti dalla legge sono di competenza della **direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche del ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione**.

In caso di **reati di terrorismo**, le decisioni sulla concessione o il diniego degli aiuti garantiti dalla legge sono responsabilità del **ministero dell'Interno**.

Dove va inviata la domanda (per i casi nazionali)?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, le domande di aiuto devono essere trasmesse utilizzando il modulo ufficiale alla **direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche del Ministero delle finanze e della Pubblica amministrazione**, al seguente indirizzo:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Per ricevere assistenza per la presentazione e l'invio delle domande di aiuto, i richiedenti possono rivolgersi agli **uffici di assistenza alle vittime** competenti, dove riceveranno informazioni sugli eventuali aiuti finanziari cui possono avere diritto e le diverse procedure.

Tali uffici sono presenti in tutte le comunità autonome, in quasi tutte le capitali di provincia e in altre città.

I recapiti delle **sedi degli uffici di sostegno alle vittime di reato** sono disponibili al [link](#) seguente.

In caso di **reati di terrorismo**, le domande di aiuto devono essere inviate utilizzando il modulo ufficiale alla **direzione generale per l'assistenza alle vittime di terrorismo del ministero dell'Interno**, al seguente indirizzo:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

L'ufficio nazionale di informazione e sostegno alle vittime del terrorismo dell'Alta Corte nazionale fornisce informazioni generali sugli aiuti finanziari applicabili alle vittime di terrorismo. L'ufficio è ubicato al seguente indirizzo:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numero di telefono di contatto: + 34 91 400 74 02

Devo essere presente nel periodo della procedura e/o al momento della decisione sulla mia richiesta?

In caso di **reati violenti e a sfondo sessuale**, una volta terminate tutte le indagini e prima che sia presa la decisione non definitiva sulla concessione o sul rifiuto dell'aiuto richiesto, il richiedente avrà diritto a essere sentito, conformemente alla legislazione applicabile, per presentare gli argomenti pertinenti.

Se il reato è stato commesso in Spagna e il richiedente ha la residenza abituale in un altro Stato membro dell'UE, quando la domanda di indennizzo è presentata attraverso l'autorità di assistenza dello Stato membro in cui il richiedente ha la residenza abituale, la direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche del ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione, in quanto autorità decisionale, può ottenere la cooperazione dell'autorità di assistenza pertinente per lo svolgimento della procedura per l'udienza del richiedente o di altre persone, qualora lo ritenga necessario.

Per condurre l'udienza, la direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche del ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione può chiedere all'autorità di assistenza dello Stato membro in cui il richiedente ha la residenza abituale di fornire quanto necessario in modo che l'organo inquirente responsabile della concessione o del rifiuto dell'aiuto possa condurre l'udienza direttamente, via telefono o videoconferenza, previo accordo del richiedente. Inoltre, l'autorità di assistenza che conduce la sentenza deve inviare alla direzione generale per i costi del personale e delle pensioni pubbliche del ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione una relazione dell'udienza tenuta.

In caso di **reati di terrorismo**, si applicano le stesse norme applicabili per i reati violenti e i reati a sfondo sessuale, qualora il reato sia stato commesso in Spagna e il richiedente abbia la residenza abituale in un altro Stato membro dell'UE. Se la domanda di aiuto è presentata attraverso l'autorità di assistenza dello Stato membro in cui il richiedente ha la residenza abituale, è il ministero dell'Interno, attraverso la direzione generale per il sostegno alle vittime del terrorismo, in quanto autorità decisionale, a svolgere le attività descritte sopra relative all'audizione.

Quanto tempo passa (approssimativamente) prima di ricevere una decisione su una richiesta di risarcimento da parte dell'autorità?

In caso di **reati violenti e a sfondo sessuale**, il termine per presentare una richiesta di indennizzo è in genere di un anno a partire dalla data in cui è stato commesso il reato.

I termini per l'emissione di una decisione per la concessione o il diniego dell'aiuto, in via definitiva o provvisoria, sono i seguenti:

in caso di **lesioni invalidanti, peggioramento di lesioni o decesso**: 6 mesi;

in caso di **inabilità temporanea**: 4 mesi;

in caso di **i costi delle cure terapeutiche seguite a reati a sfondo sessuale e i costi funerari**: 2 mesi.

Le domande sono da ritenersi respinte qualora non venga emessa alcuna decisione esplicita allo scadere del termine per l'emissione di una decisione tale.

Nel caso dei **reati di terrorismo**, in genere le domande devono essere presentate entro un anno da quando è stato arrecato il danno oppure dal momento della formulazione di una diagnosi che dimostri un nesso causale tra la conseguenza e l'attentato terroristico. Per quanto riguarda l'aiuto per l'istruzione, il termine è di tre mesi dall'iscrizione al corso.

Il termine per l'emissione e la comunicazione della decisione pertinente è di 12 mesi, fatta eccezione degli aiuti per l'istruzione, nel cui caso è di 6 mesi, e la domanda è considerata accolta se, allo scadere del termine, non è stata emessa una decisione esplicita.

Se non si è soddisfatti della decisione dell'autorità, come la si può impugnare?

Per i **reati violenti e a sfondo sessuale**, i richiedenti possono impugnare le decisioni del ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione riguardanti gli aiuti fissati per legge entro un mese dalla notifica. Se la decisione non è impugnata entro tale termine, l'unica opzione è presentare ricorso per chiedere un riesame straordinario dinanzi al ministero competente.

Il ricorso può essere presentato al **ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione** o alla **Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos** (commissione nazionale di aiuto e assistenza alle vittime di reati violenti).

La Commissione nazionale è l'organo competente a decidere in merito ai ricorsi contro le decisioni del ministero della Finanza e dell'Amministrazione pubblica relativi agli aiuti garantiti dalla legislazione applicabile.

Se trascorrono tre mesi dall'impugnazione senza che la commissione nazionale raggiunga un accordo, il ricorso è considerato respinto e, in tal caso, è possibile presentare un ricorso amministrativo.

Nel caso dei **reati di terrorismo**, le decisioni emesse dal ministero della Finanza e della Pubblica amministrazione per l'applicazione di diverse tipologie di aiuto possono essere impugunate a livello interno oppure direttamente nell'ambito del sistema della giustizia amministrativa.

Dov'è possibile ottenere i moduli necessari e altre eventuali informazioni per la presentazione di una domanda di risarcimento?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per ricevere assistenza per la presentazione e l'invio delle domande di aiuto, i richiedenti possono rivolgersi agli **uffici di assistenza alle vittime** competenti, dove riceveranno informazioni sugli aiuti cui possono avere diritto e le diverse procedure di domanda.

Tali uffici sono presenti in tutte le comunità autonome, in quasi tutte le capitali di provincia e in altre città.

Le **sed**i degli **uffici di sostegno alle vittime di reato** sono consultabili al [link](#) seguente.

I moduli specifici per le domande di aiuto sono reperibili al [link](#) seguente.

In caso di **reati di terrorismo**, le domande di aiuto devono essere inviate utilizzando il modulo ufficiale alla direzione generale per l'assistenza alle vittime di terrorismo del ministero dell'Interno all'indirizzo seguente:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

I moduli specifici per le domande di aiuto sono reperibili al seguente [link](#).

L'**ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo del tribunale nazionale** fornisce informazioni generali sugli aiuti finanziari garantiti alle vittime del terrorismo. L'ufficio è ubicato al seguente indirizzo:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numero di telefono di contatto: + 34 91 400 74 02

Esiste un numero di telefono specifico, o un sito web, che la vittima possa utilizzare?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, i moduli e i modelli per le diverse tipologie di aiuti sono disponibili al [link](#) seguente.

È possibile verificare la **sede** degli **uffici di sostegno alle vittime di reato** che potranno fornire informazioni sugli aiuti finanziari garantiti a ciascuna vittima e le diverse procedure da seguire per presentare domanda al [link](#) seguente.

In caso di **reati di terrorismo**, è possibile consultare il [sito internet del ministero dell'Interno](#) per informazioni sugli aiuti disponibili.

L'**ufficio nazionale di informazione e sostegno alle vittime del terrorismo dell'Alta Corte** fornisce informazioni generali sugli aiuti finanziari applicabili alle vittime di terrorismo.

È possibile ottenere assistenza legale (assistenza da parte di un avvocato) per la preparazione della domanda?

Per i **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, le vittime possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato in conformità ai requisiti e la procedura prevista dalla legislazione applicabile.

In particolare, secondo la legislazione spagnola, le vittime di violenza di genere hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato sin da prima di esporre denuncia e alla difesa e rappresentanza gratuita da parte di un avvocato, nonché all'assistenza di un rappresentante, in tutto il procedimento e nelle procedure amministrative dovute direttamente o indirettamente alla violenza subita.

In queste situazioni la difesa della vittima dovrebbe essere assunta da un solo gruppo di professionisti legali, purché ciò consenta di garantire adeguatamente il diritto della vittima alla difesa. Tale diritto è riconosciuto anche ai successori in caso di decesso della vittima, a condizione che non siano coinvolti nel reato.

In caso di **reati di terrorismo**, le vittime del terrorismo riconosciute dal diritto spagnolo hanno diritto all'assistenza legale in tutti i procedimenti giurisdizionali e nelle procedure amministrative sorte in seguito all'attentato terroristico, che ha comportato il loro riconoscimento in quanto vittime, indipendentemente dalle risorse finanziarie di cui dispongono e alle condizioni previste dalla legislazione in materia di patrocinio a spese dello Stato vigente in Spagna.

In ogni caso il patrocinio a spese dello Stato è garantito a tutte le vittime di attentati terroristici che ne facciano richiesta. Il diritto all'assistenza legale viene meno se lo status di vittima non viene riconosciuto oppure qualora sia emessa una sentenza di assoluzione non impugnabile oppure laddove non vengano prese ulteriori azioni nel caso, senza l'obbligo di rimborsare i costi di eventuali prestazioni ricevute sino a quel momento a titolo gratuito.

Esistono associazioni di sostegno alle vittime che possano aiutarvi a chiedere un risarcimento?

In caso di **reati violenti e reati a sfondo sessuale**, per ricevere assistenza per la presentazione e l'invio delle domande di aiuto, i richiedenti possono rivolgersi agli **uffici di assistenza alle vittime** competenti, dove riceveranno informazioni sugli aiuti cui possono avere diritto e le diverse procedure di domanda.

Tali uffici sono presenti in tutte le comunità autonome, in quasi tutte le capitali di provincia e in altre città.

Le **sed**i degli uffici di sostegno alle vittime di reato sono consultabili al [link](#) seguente.

L'**ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo del tribunale nazionale** fornisce informazioni generali sugli aiuti finanziari garantiti alle vittime del terrorismo. L'ufficio è ubicato al seguente indirizzo:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numero di telefono di contatto: + 34 91 400 74 02

Ultimo aggiornamento: 17/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.